

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

**PARTE SPECIALE C**

Reati societari

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

*Vincenzo Fortunato*

(originale agli atti)



INDICE

<b>PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 TER</b>	<b>3</b>
<b>PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI</b>	<b>4</b>
<b>1 LE AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>4</b>
<b>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO EX L. 262/05 QUALE PRESIDIO AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI</b>	<b>6</b>



## PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

### 1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 TER

L'articolo 25 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Reati Societari".

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

L'articolo 25 ter del Decreto, inoltre, contempla tra i reati presupposto i delitti di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art 25 ter, comma 1, lettera s bis), attraverso i quali il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento e dato risalto al fenomeno della corruzione tra privati, parificando gli accordi illeciti tra privati a quelli già sanzionati tra il privato e il pubblico ufficiale.



In considerazione delle analogie tra le fattispecie criminose, dell'assimilabilità di alcune delle condotte sanzionate, nonché dei controlli specifici a presidio, tali fattispecie sono state considerate all'interno della Parte Speciale A del presente Modello assieme ai reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 322 bis del codice penale (art. 25 "Reati contro la Pubblica Amministrazione" del D.Lgs. 231/01).

## **PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI**

### **1 LE AREE A RISCHIO REATO**

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, sono individuate le seguenti aree operative a "rischio reato":

- Commissario Liquidatore
- Amministrazione e Affari Generali, ivi comprese le attività dei "Sistemi Informativi";
- Affari Societari;
- Legale.

### **2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte 1, i Destinatari del Modello, fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di SdM, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SdM;



- comunicare, in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SdM;
- comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SdM;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM. Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
  - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
  - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM e sull'evoluzione del suo business;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di SdM necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. Inoltre, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento di SdM e dei suoi organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni di SdM. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:
  - tenere condotte che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svol-



gimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o degli azionisti;

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e/o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione di SdM, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
  - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
  - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Sdm;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

### **3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO EX L. 262/05 QUALE PRESIDIO AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**

La falsità nelle comunicazioni sociali è tipicamente connessa al processo di contabilità generale e di elaborazione, formazione ed approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, contenenti fatti materiali che possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Pertanto, in tale ambito, non si può non fare riferimento alla Legge n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio), la quale ha previsto l'introduzione, tra l'altro, di uno specifico sistema



di controllo interno sull'informativa contabile ispirato alla specifica metodologia consolidata internazionale, comunemente richiamata nelle *best practices*.

SdM ha istituito il proprio Dirigente Preposto che in autonomia gestisce, mediante norme e metodologie, il mantenimento del proprio modello di *compliance* del Sistema di Controllo Interno amministrativo-contabile alla L.262/05.

Con particolare riguardo alla predisposizione del bilancio sociale d'esercizio, il DP rende congiuntamente al Commissario Liquidatore, l'attestazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Pertanto, così come disegnata e sottoposta a valutazione e verifica, l'architettura del Sistema di Controllo Interno statuito ai fini della *compliance* alla Legge 262/05, avendo la finalità di garantire l'affidabilità dell'informativa economico-finanziaria e patrimoniale, costituisce altresì un presidio specifico di controllo ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati di false comunicazioni di cui agli artt. 2621 e 2621 bis, richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.